



LA FISCALITÀ DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI IN FRANCIA, DAL PUNTO DI VISTA DEGLI ITALIANI, ALLA LUCE DEI DIRITTI INTERNI E DI QUELLO CONVENZIONALE

Dott.sa Simona BIANCIARDI

Dottore Commercialista ODCEC di Milano ed
"Expert-Comptable" OEC di Tolosa

Dott. Mauro MICHELINI

Dottore Commercialista ODCEC di Milano ed
"Expert-Comptable" OEC di Marsiglia

CUNEO - 9 OTTOBRE 2023



Sommario

- 1) Il diritto internazionale privato
- 2) La tassazione in Italia e in Francia
- 3) Residenza fiscale e domicilio
- 4) Le fonti interne italiane
- 5) Le fonti interne francesi
- 6) La convenzione Italia-Francia
- 7) Suggerimenti
- 8) Link utili

Ricordiamo ai gentili colleghi che purtroppo in materia di fiscalità internazionale rimane difficile avere delle certezze interpretative generalizzate in quanto la giurisprudenza in materia é molto limitata. Quanto riportato nel seguente documento si basa sull'esperienza personale dei relatori e ogni caso concreto che si dovesse presentare deve essere analizzato nel dettaglio avendo a riferimento la normativa nazionale e quella convenzionale.

Il diritto internazionale privato

Il 17 agosto 2015 è entrato in vigore il **Regolamento n. 615/2012**, le cui norme, da tale data, costituiscono il diritto internazionale privato uniforme delle successioni *mortis causa* nei Paesi UE

- ⚠ La fiscalità applicabile a una successione internazionale é indipendente dalle disposizioni del Regolamento n. 615/2012



La tassazione in Italia e in Francia

Esiste un enorme divario tra Francia e Italia in materia di imposizione sulle successioni e sulle donazioni.

La Francia applica le aliquote più elevate al mondo, mentre l'Italia applica le aliquote tra le più basse al mondo.

Questo divario è tanto più ampio dato che, il valore preso in conto per il calcolo della base imponibile in Italia dei beni immobili, non è il valore venale, così come preso in conto in Francia, ma bensì il suo valore catastale, moltiplicato per il suo coefficiente, del suddetto bene immobile.

Questo fa sì che, grosso modo, **la base imponibile del bene immobile calcolata secondo i criteri italiani sia enormemente più bassa rispetto a quella calcolata con i criteri francesi.**



La tassazione in Italia

In caso di donazione e successione gli abbattimenti sono di:

- 1.000.000 € per ogni beneficiario, per il coniuge e gli ascendenti e i discendenti
- 100.000 € tra fratelli

Beneficiario	Scaglioni di tassazione
Per il coniuge e gli ascendenti e i discendenti	4%
Per i fratelli e per gli altri parenti fino al 4° grado	6%
Per terze persone	8%



La tassazione in Italia

La base di calcolo per i beni immobili e i diritti immobiliari è la seguente:

Rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:	Scaglioni di tassazione
110	Per la residenza principale
120	Per gli immobili appartenenti alla categoria catastale A e C (esclusi A/10 e C/1)
140	Per gli immobili appartenenti alla categoria catastale B
60	Per gli immobili della categoria A/10 (uffici e studi privati) e D
40,80	Per gli immobili delle categorie C/1 (magazzini e atelier) e E



La tassazione in Italia

Tabella valorizzazione Usufrutto/Nuda proprietà

Età Usufruttuario	% Usufrutto	% Nuda Proprietà
da 0 a 20	95,00	5,00
da 21 a 30	90,00	10,00
da 31 a 40	85,00	15,00
da 41 a 45	80,00	20,00
da 46 a 50	75,00	25,00
da 51 a 53	70,00	30,00
da 54 a 56	65,00	35,00
da 57 a 60	60,00	40,00
da 61 a 63	55,00	45,00
da 64 a 66	50,00	50,00
da 67 a 69	45,00	55,00
da 70 a 72	40,00	60,00
da 73 a 75	35,00	65,00
da 76 a 78	30,00	70,00
da 79 a 82	25,00	75,00
da 83 a 86	20,00	80,00
da 87 a 92	15,00	85,00
da 93 a 99	10,00	90,00



La tassazione in Francia

La dichiarazione di successione in Francia, al pari dell'Italia, può essere presentata anche dall'Expert-comptable, oltre che dal Notaio.

Beneficiario	Importo abbattimento
Coniuge o pacsé (non vale per i concubini)	80.724 € per una donazione* ogni 15 anni
Genitori o figli (ascendenti o discendenti)	100.000€
Nipoti (discendenti diretti)	31.865 €
Pronipoti	5.310€
Fratelli	15.932€
Nipoti (figli di fratelli/sorelle)	7.967 €
Persone diversamente abili	159.325 € (questo abbattimento si cumula con gli altri)

**il coniuge superstite o pacsé è esonerato dall'imposta di successione.*



La tassazione in Francia

Successione o donazione in linea retta (ascendenti e discendenti)

Parte tassabile dopo abbattimento	Scaglioni di tassazione
Meno di 8.072 €	5%
Tra 8.072 € et 12.109 €	10%
Tra 12.109 € e 15.932 €	15%
Tra 15.932 € et 552.324 €	20%
Tra 552.324 € e 902.838 €	30%
Tra 902.838 € e 1.805.677 €	40%
Superiore a 1.805.677 €	45%



La tassazione in Francia

Successione o donazione tra fratelli

Parte tassabile dopo abbattimento	Scaglioni di tassazione
Meno di 24.430 €	35%
Superiore a 24.430 €	45%

Successione o donazione tra altre persone

Beneficiario	Scaglioni di tassazione
Donazione tra parenti fino al 4° grado	55%
Donazione tra parenti oltre il 4° grado o tra persone non parenti	60%



La tassazione in Francia

Tabella valorizzazione Usufrutto/Nuda proprietà

Età Usufruttuario	% Usufrutto	% Nuda Proprietà
Meno di 21 anni compiuti	90,00	10,00
Meno di 31 anni compiuti	80,00	20,00
Meno di 41 anni compiuti	70,00	30,00
Meno di 51 anni compiuti	60,00	40,00
Meno di 61 anni compiuti	50,00	50,00
Meno di 71 anni compiuti	40,00	60,00
Meno di 81 anni compiuti	30,00	70,00
Meno di 91 anni compiuti	20,00	80,00
Più di 91 anni compiuti	10,00	90,00



Residenza fiscale e domicilio

ITALIA - Art. 2 TUIR

Soggetti passivi:

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

FRANCIA - Article 4 B CGI

1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.



Residenza fiscale e domicilio

CONVENZIONE ITALIA – FRANCIA ART 4

...

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
- d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.



Residenza fiscale e domicilio

Chek-List dell'Agenzia delle Entrate per l'imposta sostitutiva per i nuovi residenti (Art 24-bis del TUIR)

SEZIONE 3 - VERIFICA DEL PRESUPPOSTO DELL'ASSENZA DELLA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA NEI NOVE PERIODI DI IMPOSTA DEI DIECI PRECEDENTI L'INIZIO DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL'OPZIONE		
Con riferimento ad almeno due periodi di imposta nei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione:		
	SI	NO
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Le fonti interne italiane

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni: articoli 2-8, 18-19 e 26.

Articolo 2 - Territorialita' dell'imposta (Art. 2 DPR n. 637/1972). In vigore dal 01/01/1991

1. L'imposta e' dovuta **in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorche' esistenti all'estero.**

2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta e' dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

In base dell'art.2, comma 47 decreto-legge 3 ottobre 2006 n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n 286, è stata reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito.



Le fonti interne italiane

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni: articoli 2-8, 18-19 e 26.

Articolo 18 - Territorialita' dell'imposta (Art. 2 DPR n. 637/1972). In vigore dal 01/01/1991

1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:

- a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati;
- b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse;
- c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto;
- d) per il diritto alla liquidazione delle quote di societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle a esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell'art. 16.



Le fonti interne italiane

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni: articoli 2-8, 18-19 e 26.

Articolo 26 - Territorialita' dell'imposta (Art. 2 DPR n. 637/1972). In vigore dal 01/01/1991

1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:

a) (Abrogato);

b) **le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.**



Le fonti interne francesi

CGI – Art 750ter

Art 750 ter C.G.I. Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :

2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B.

Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.

Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.

...



Le fonti interne francesi

CGI – Art 750ter

● **Art 750 ter C.G.I. Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :**

...

3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.



Le fonti interne francesi

BOI-ENR-DMTG-10-10-30

ENR - Mutations à titre gratuit – Successions – Champ d'application des droits de mutation par décès - Territorialité de l'impôt

420 - Répartition du droit d'imposer

La France a conclu des conventions fiscales qui traitent des droits de successions. Certaines d'entre elles concernent également les droits sur les donations (cf. [BOI-INT](#)).

Ces conventions répartissent les droits d'imposer en fonction de l'Etat de la résidence fiscale du défunt (ou du donateur) et du lieu de situation des biens faisant partie de la succession (ou de la donation) sans prendre en compte la situation des héritiers ou légataires (ou donataires).

Elles ont pour effet de priver la France du droit d'imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s'ils sont situés hors de France (dans l'autre Etat partie à la convention ou dans un Etat tiers) ou bien non imposables en application de la convention.

Sauf cas particulier, ces conventions s'opposent, dès lors à l'application des dispositions du [troisième alinéa de l'article 750 ter du CGI](#).



Le fonti interne francesi

BOI-ENR-DMTG-10-10-30

ENR - Mutations à titre gratuit – Successions – Champ d'application des droits de mutation par décès - Territorialité de l'impôt

430 - Élimination de la double imposition

Les dispositions de l'article 750 ter du CGI s'appliquent, comme il est de règle, sous réserve des dispositions des conventions internationales.

En particulier, la définition du « domicile » ou de la « résidence » du défunt donnée par chacun de ces accords prévaut sur celle retenue par la loi interne.



Le fonti interne francesi

BOI-ENR-DMTG-10-10-30

ENR - Mutations à titre gratuit – Successions – Champ d'application des droits de mutation par décès - Territorialité de l'impôt

430 - Élimination de la double imposition

1. Imputation des impôts acquittés hors de France.

En ce qui concerne l'imputation sur l'impôt français de l'impôt acquitté dans un pays étranger lié à la France par une convention internationale, il est précisé que seul est imputable l'impôt perçu sur les biens imposables dans ce pays d'après la convention et également imposables en France d'après la même convention.

Cette imputation s'effectue dans les conditions et suivant les modalités prévues par la convention.



Le fonti interne francesi

BOI-ENR-DMTG-10-10-30

ENR - Mutations à titre gratuit – Successions – Champ d'application des droits de mutation par décès - Territorialité de l'impôt

440 - Application du taux effectif

Certaines conventions conclues par la France en matière de droits de mutation à titre gratuit prévoient que lorsque des exonérations sont accordées en application d'accords internationaux, le calcul de l'impôt afférent aux seuls éléments imposables en France est effectué en appliquant la règle du taux effectif.

Ces conventions prévoient la possibilité de calculer l'impôt exigible en France à raison des biens héréditaires (ou donnés) imposables en France en vertu de ces conventions d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens imposables par la législation interne française. Cette modalité particulière de calcul est connue sous le nom de taux effectif est examinée en détail au [BOI-ENR-DMTG-10-50-70](#).



La convenzione Italia-Francia

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 708

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20/12/1990

Articolo 1 - SUCCESSIONI E DONAZIONI CONSIDERATE

La presente Convenzione si applica:

- 1) alle successioni delle persone domiciliate, al momento del loro decesso, in uno Stato o in ambedue gli Stati; e
- 2) alle donazioni disposte dalle persone domiciliate, al momento della donazione, in uno Stato o in ambedue gli Stati.



La convenzione Italia-Francia

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 708

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20/12/1990

Articolo 4 - DOMICILIO FISCALE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "persona domiciliata in uno Stato" designa ogni persona la cui successione o donazione e', in virtu' della legislazione di detto Stato, assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. **Tuttavia, tale espressione non comprende le persone la cui successione o donazione e' assoggettata ad imposta in questo Stato soltanto per i beni che ivi sono situati.**
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' domiciliata in entrambi gli Stati, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
 - a) detta persona e' considerata come domiciliata nello Stato in cui essa dispone di una abitazione permanente; se essa dispone di una abitazione permanente nei due Stati, essa e' considerata come domiciliata nello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono le piu' strette (centro degli interessi vitali);
 - b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non dispone di una abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata come domiciliata nello Stato in cui essa soggiorna abitualmente;
 - c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero se essa non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata come domiciliata nello Stato di cui possiede la nazionalita';
 - d) se detta persona possiede la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se essa non possiede la nazionalita' di alcuno di essi, le Autorita' competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' domiciliata in entrambi gli Stati, essa e' considerata come domiciliata nello Stato in cui e' situata la sede della sua direzione effettiva.

La convenzione Italia-Francia

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 708

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20/12/1990

Articolo 5 - BENI IMMOBILI

1. I beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e sono situati nell'altro Stato sono imponibili in questo altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato in cui i beni considerati sono situati. L'espressione comprende in ogni caso, gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerali, sorgenti ed altre ricchezze naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. L'espressione "beni immobili" comprende anche, per quanto riguarda la Francia, le azioni o quote di una persona giuridica, il cui attivo e' principalmente costituito da immobili situati in Francia o da diritti ivi afferenti. Per l'applicazione di questa disposizione, **non sono presi in considerazione i beni immobili utilizzati da questa persona giuridica per la sua propria attivita' industriale, commerciale, agricola o per l'esercizio di una professione non commerciale.**

4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai beni immobili di un'impresa nonche' ai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione liberale o per altre attivita' di carattere indipendente.



La convenzione Italia-Francia

ART 5 – IMMOBILI

Esempio pratico – 1

FIGLIA – RESIDENTE FISCALE FRANCESE



MADRE – RESIDENTE FISCALE ITALIANA



BENI IMMOBILI IN
SUCCESSIONE ALLA
FIGLIA IN FRANCIA
E IN ITALIA



FRANCIA

- Imposizione dei soli beni francesi con regola del Tasso Effettivo

ITALIA

- Imposizione dei beni italiani e francesi con credito d'imposta per imposte francesi



La convenzione Italia-Francia

ART 5 – IMMOBILI

Esempio pratico – 2

FIGLIA – RESIDENTE FISCALE FRANCESE



FRANCIA

- Assenza di imposizione

PADRE – RESIDENTE FISCALE ITALIANO



BENI IMMOBILI IN
SUCCESSIONE ALLA
FIGLIA SOLO IN
ITALIA

ITALIA

- Imposizione dei beni italiani



La convenzione Italia-Francia

ART 5 – IMMOBILI

Esempio pratico – 3



FRANCIA

- Imposizione delle quote sociali (valore venale bene immobile meno passivo della SCI, ivi compreso finanziamento soci) + finanziamento socio del *de cuis*

ITALIA

- Imposizione dei beni italiani e francesi con credito d'imposta per imposte francesi



La convenzione Italia-Francia

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 708

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20/12/1990

Articolo 8 - VALORI MOBILIARI E CREDITI

1. I valori mobiliari e i diritti di credito che sono situati in uno Stato sono imponibili in questo Stato.

2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerati situati in uno Stato:

- i valori mobiliari emessi da questo Stato, da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia) o da una delle loro persone giuridiche di diritto pubblico, o da una società domiciliata in questo Stato ad eccezione delle azioni o quote previste al paragrafo 3 dell'articolo 5;
- i crediti di un debitore domiciliato in questo Stato;
- i crediti garantiti su un bene imponibile in questo Stato conformemente alla Convenzione fino a concorrenza del valore di questo bene indipendentemente dal domicilio del debitore.



La convenzione Italia-Francia

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 708

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20/12/1990

Articolo 9 - ALTRI BENI

I beni, quale che ne sia la situazione, che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e che non sono previsti dagli articoli 5 (Beni immobili), 6 (Beni mobili appartenenti a una stabile organizzazione), 7 (Navi e Aereomobili) e 8 (Valori mobiliari e crediti) sono imponibili soltanto in detto Stato.



La convenzione Italia-Francia

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 708

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20/12/1990

Articolo 11 - DISPOSIZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

1. Se il defunto o il donatore, al momento del decesso o della donazione, era domiciliato in uno Stato, questo Stato detrae dall'imposta calcolata secondo la sua propria legislazione un ammontare uguale all'imposta pagata nell'altro Stato sui beni che, in occasione dello stesso fatto e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in questo altro Stato.

Tuttavia, l'ammontare della detrazione non puo' superare la quota parte dell'imposta del primo Stato, calcolata prima della detrazione, corrispondente ai beni in ragione dei quali la detrazione deve essere accordata.

2. Nel calcolare l'imposta sui beni che e' in diritto di imporre conformemente alla Convenzione, lo Stato diverso da quello nel quale era domiciliato il defunto al momento del decesso o il donatore al momento della donazione puo' tener conto dell'insieme dei beni che la sua legislazione interna gli permette d'imporre.




La convenzione Italia-Francia

ART 5 – IMMOBILI


Esempio pratico – CALCOLO TASSO EFFETTIVO

FIGLIA – RESIDENTE FISCALE FRANCESE



BENI IMMOBILI IN
SUCCESSIONE ALLA
FIGLIA IN FRANCIA
E IN ITALIA

MADRE – RESIDENTE FISCALE ITALIANA



<u>Beni in successione:</u>	Valore venale €
ABITAZIONE PRINCIPALE ITALIA	400 000
IMMOBILE FRANCIA	300 000
CONTO BANCARIO FR	20 000
TOTALE SUCCESSIONE	720 000
<u>Senza Tasso Effettivo</u> €	
Beni francesi	320 000
Abbattimento linea diretta	- 100 000
Imponibile netto	220 000
Imposizione FR (220k€-15,93k€)*20%+1,38k€	42 194
Tasso medio	13,19%
<u>Con Tasso Effettivo</u> €	
Parte teoricamente imponibile in Francia secondo legge interna francese	720 000
Abbattimento linea diretta	- 100 000
Imponibile netto	620 000
Imposizione teorica (620k€-536k€)*30%+109k€	128 962
Tasso medio su totale successione	17,91%
Imposta effettivamente dovuta in FR (17,91%*320k€)	57 316



La convenzione Italia-Francia

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 708

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20/12/1990

PROTOCOLLO – b)

...

b) nonostante le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, una persona fisica che, al momento del suo decesso, possedeva la nazionalità di uno dei due Stati senza avere quella dell'altro Stato, e che, in virtù del paragrafo 1, era stata considerata come domiciliata in ciascuno dei due Stati, e' considerata domiciliata soltanto nello Stato del quale possedeva la nazionalità, se aveva l'intenzione manifesta di conservare il suo

domicilio in questo Stato e se e' stata domiciliata nell'altro Stato complessivamente per meno di cinque anni, durante il periodo di sette anni precedente il suo decesso.

...



La convenzione Italia-Francia

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 708

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20/12/1990

● PROTOCOLLO – c)

...

c) per l'applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2, e' considerata domiciliata in uno Stato, ogni persona che, in virtu' della legislazione di tale Stato, e' assoggettata all'imposta in questo Stato in ragione del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede direttiva o di ogni altro criterio di natura analoga, ad eccezione delle persone fisiche assoggettate all'imposta in questo Stato soltanto per i redditi aventi ivi la loro fonte. Quando, secondo le precedenti disposizioni, una persona fisica e' domiciliata nei due Stati, la sua situazione e' regolata conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4.

...



Suggerimenti

- ❖ Scegliere il momento giusto quando vendere (e partire)
- ❖ Potenziare al massimo la donazione della nuda proprietà, ma non in tarda età
- ❖ Detenere le quote di una SCI tramite un veicolo societario italiano che abbia al proprio attivo altri beni immobili e mobili in misura prevalente



Link utili

1. Principi di fiscalità internazionale tra Francia e Italia in materia di successione per un immobile esistente in Francia ricevuto da un erede fiscalmente residente in Italia. / esistente in Italia ricevuto da un erede fiscalmente residente in

Francia. https://www.michelinimauro.com/files/file/en/1669646605-2040-1.pdf?_gl=1*1r4gf16*_ga*NDQzNDk0MDU1LjE2ODU5NTI3Nzc.*_ga_Z1G0TS96F7*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTkyMTkuMC4wLjA.*_ga_3DK8BVF6ZE*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTkyMTkuMC4wLjA

2. Principes de fiscalité internationale entre la France et l'Italie en matière de succession d'un bien immobilier situé en France reçu par un héritier résidant fiscalement en Italie / situé en Italie reçu par un héritier résidant fiscalement en

France. https://www.michelinimauro.com/files/file/en/1669646428-2041-1.pdf?_gl=1*1ui8qth*_ga*NDQzNDk0MDU1LjE2ODU5NTI3Nzc.*_ga_Z1G0TS96F7*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTkyODEuMC4wLjA.*_ga_3DK8BVF6ZE*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTkyODEuMC4wLjA

3. Déclaration de dons manuels et de sommes d'argent n°2735-SD [https://www.michelinimauro.com/files/file/en/1649158532-1763-](https://www.michelinimauro.com/files/file/en/1649158532-1763-1.pdf?_gl=1*19ej47k*_ga*NDQzNDk0MDU1LjE2ODU5NTI3Nzc.*_ga_Z1G0TS96F7*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTkzMjEuMC4wLjA.*_ga_3DK8BVF6ZE*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTkzMjEuMC4wLjA)

[1.pdf?_gl=1*19ej47k*_ga*NDQzNDk0MDU1LjE2ODU5NTI3Nzc.*_ga_Z1G0TS96F7*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTkzMjEuMC4wLjA.*_ga_3DK8BVF6ZE*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTkzMjEuMC4wLjA](https://www.michelinimauro.com/files/file/en/1649158532-1763-1.pdf?_gl=1*19ej47k*_ga*NDQzNDk0MDU1LjE2ODU5NTI3Nzc.*_ga_Z1G0TS96F7*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTkzMjEuMC4wLjA.*_ga_3DK8BVF6ZE*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTkzMjEuMC4wLjA)

4. La mancata inclusione del finanziamento soci nella dichiarazione di successione costituisce una grave irregolarità fiscale_ APPORT EN

COMPTE-COURANT : PAS D'OPTIMISATION SUCCESSORALE https://www.michelinimauro.com/files/file/en/1676543013-2083-1.pdf?_gl=1*qofnjh*_ga*NDQzNDk0MDU1LjE2ODU5NTI3Nzc.*_ga_Z1G0TS96F7*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTkzNTcuMC4wLjA.*_ga_3DK8BVF6ZE*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTkzNTcuMC4wLjA.

5. La mancata inclusione del finanziamento soci nella dichiarazione di successione costituisce una grave irregolarità fiscale - La problématique

des comptes courants https://www.michelinimauro.com/files/file/en/1676542887-2082-1.pdf?_gl=1*1qftord*_ga*NDQzNDk0MDU1LjE2ODU5NTI3Nzc.*_ga_Z1G0TS96F7*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTkzOTQuMC4wLjA.*_ga_3DK8BVF6ZE*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTkzOTQuMC4wLjA
[8BVF6ZE*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTkzOTQuMC4wLjA](https://www.michelinimauro.com/files/file/en/1676542887-2082-1.pdf?_gl=1*1qftord*_ga*NDQzNDk0MDU1LjE2ODU5NTI3Nzc.*_ga_Z1G0TS96F7*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTkzOTQuMC4wLjA.*_ga_3DK8BVF6ZE*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTkzOTQuMC4wLjA)



Link utili

6. Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 marzo 2016, n. 6132 <https://www.michelinimauro.it/gestione-del-patrimonio-immobiliare/giurisprudenza-corte-di-cassazione-sentenza-30-marzo-2016-n-6132-31-1348-0.html>

7. Sintesi delle norme applicabili dall'amministrazione finanziaria francese in materia di successioni e di tasso effettivo in presenza delle convenzioni internazionali <https://www.michelinimauro.it/gestione-del-patrimonio-immobiliare/sintesi-delle-norme-applicabili-dallamministrazione-finanziaria-francese-in-materia-di-successioni-e-di-tasso-effettivo-in-presenza-delle-convenzioni-internazionali-31-1346-0.html>

8. ENR - Mutations à titre gratuit - Successions - Champ d'application des droits de mutation par décès - Territorialité de l'impôt DGFIP - BOI-ENR-DMTG-10-10-30-20120912 du 12/09/2012 https://www.michelinimauro.com/files/file/en/1507016708-928-1.pdf?_gl=1*1luwfat*_ga*NDQzNDk0MDU1LjE2ODU5NTI3Nzc.*_ga_Z1G0TS96F7*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTk2MDguMC4wLjA.*_ga_3DK8BVF6ZE*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTk2MDguMC4wLjA

9. Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit ART. 750 TER DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS https://www.michelinimauro.com/files/file/en/1507016403-927-1.pdf?_gl=1*1ho9ph3*_ga*NDQzNDk0MDU1LjE2ODU5NTI3Nzc.*_ga_Z1G0TS96F7*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTk2NzguMC4wLjA.*_ga_3DK8BVF6ZE*MTY5NTE5OTEyNS41OC4xLjE2OTUxOTk2NzguMC4wLjA

10. BOI-ENR-DMTG-10-10-30-2012-09-12 DROIT DE MUTATION RESIDENCE 6 ANS <https://www.michelinimauro.it/files/file/it/1476801549-753-3.pdf>



Grazie per l'attenzione
